

## **Corte di Appello di Venezia - Sezione minore civile - Decreto del 20 novembre 2015.**

Il diritto dei nonni di mantenere «rapporti significativi con i nipoti minorenni» non può essere pregiudicato da dissidi «ormai remoti e lontani nel tempo» oltretutto «obiettivamente superabili usando raziocinio e buon senso». Lo ha stabilito la Sezione per i minori della Corte di Appello di Venezia, con il decreto del 20 novembre scorso, affermando che è uno «specifico compito dei genitori», nell'interesse dei figli, «accantonare i vecchi contrasti, sia pure temporaneamente, o quanto meno tentare di farlo».

In primo grado, invece, il tribunale dei minorenni aveva respinto il ricorso dei nonni inteso ad ottenere «l'instaurazione di rapporti con i nipoti». Contro questo provvedimento la coppia di anziani coniugi ha proposto reclamo e il giudice di secondo grado l'ha accolto incaricando il servizio sociale di Treviso di organizzare un incontro. Secondo l'articolo 317 bis del codice civile (sostituito dall'articolo 42 del Dlgs 154/2013, con decorrenza dal 7 febbraio 2014) infatti: «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni». E «l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore».

Spiega infatti la Corte territoriale, richiamando un precedente di Cassazione (17191/2011), che la nuova disposizione «pur non attribuendo ai nonni un diritto autonomo di visita dei nipoti», nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi rapporti significativi «riconosce l'importanza che assume nella vita e formazione educativa dei minori anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte».

Non solo, nel caso specifico, le informazioni fornite dal servizio sociale descrivono gli ascendenti come «persone consapevoli e mature, disponibili a mettersi in discussione», sicché, argomenta la decisione, «non si ha motivo di ritenere che una volta entrati in contatto con i nipoti, possano riesumare vecchie diatribe e rivendicazioni, coinvolgendo in esse i minori».

A questo punto il decreto stabilisce un iter progressivo di avvicinamento molto prudente che prevede un primo incontro presso il Consultorio familiare di Treviso «in ambiente idoneo e protetto», al quale dovranno partecipare anche i genitori e personale specializzato. L'incontro, chiarisce la Corte, sarà finalizzato «al solo, o principale, scopo di far acquisire ai minori la conoscenza dei nonni paterni e favorirne il rapporto, senza dover mirare peraltro ad un riavvicinamento tra le due famiglie». Se l'esito è positivo, prosegue l'ordinanza, il servizio organizzerà altri futuri incontri «in vista di una possibile regolarizzazione dei rapporti tra nonni, nipoti e genitori». Questi ultimi dovranno comunque tenere informati i nonni sulla vita dei minori. Infine, il servizio dovrà scrivere ed inviare una relazione al tribunale di ogni attività svolta.